

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28 del 04.03.10 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna (di seguito CDO) l'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna (di seguito ODM), *avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e societarie, vertenti su diritti disponibili che le parti tentino di risolvere in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 28 del 04.03.10, dal D.M. 18.10.2010, n. 180 e dalle leggi vigenti.*

L'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna, istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, è una articolazione di quest'ultimo, non ha scopo di lucro ed è regolato dal presente

S T A T U T O

Art. 1 - Sede

1. L'ODM ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.
2. L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28/2010 o dal CDO.
3. Il procedimento di mediazione si svolge negli stessi locali di cui al comma precedente o, quando disposto dal Presidente dell'ODM, presso il mediatore o nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna presso il palazzo di giustizia. La sede di svolgimento è derogabile solo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Presidente dell'ODM.

Art. 2 - Personale dipendente

L'ODM si avvale del personale dipendente del CDO che delega, allo scopo, suoi dipendenti a svolgere compiti di segreteria. Il personale ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 3 - Composizione

1. L'ODM è composto da sette membri nominati dal CDO, che li sceglie tra avvocati iscritti all'albo degli avvocati di Ravenna. Gli stessi svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
2. Al suo interno l'ODM elegge il Segretario.
3. I componenti dell'ODM restano in carica per il periodo coincidente a quello del mandato del CDO e, comunque, fino all'insediamento del nuovo CDO e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.
4. L'incarico di componente dell'ODM è incompatibile con l'iscrizione nell'elenco di cui al successivo articolo 8.
5. I componenti dell'ODM possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi il CDO provvede alla loro sostituzione.
6. Il componente dell'ODM che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive decade dall'incarico. La relativa delibera è adottata senza ritardo dal CDO che provvede contestualmente alla sua sostituzione.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

Palazzo di Giustizia, Viale Giovanni Falcone, 67 – 48124 Ravenna

Tel.: 0544 404263 – Fax 0544 401058

Art. 4 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'ODM, nominato dal CDO tra i sette membri di cui all'articolo precedente, è il responsabile dell'ODM, lo presiede e lo rappresenta.
2. A norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Presidente designa un mediatore attenendosi a quanto in proposito stabilito dal Regolamento di procedura dell'ODM e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede le sedute dell'ODM, fissando i punti all'ordine del giorno;
 - b) designa il mediatore e fissa la data ed il luogo dell'incontro di mediazione;
 - c) provvede a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.M. 180/2010;
 - d) esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, a singoli componenti dell'ODM;
 - e) provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia le schede di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lett. b) del D.M. 180/2010;
 - f) provvede agli altri adempimenti previsti per il responsabile dell'ODM dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di procedura dell'ODM.
4. In caso di assenza o impossibilità del Presidente le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal componente dell'ODM più anziano per data di iscrizione all'ordine degli avvocati.

Art. 5 - Il Segretario

Il Segretario:

- a) cura e verifica la regolare tenuta dei registri dell'ODM;
- b) provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'ODM;
- c) fatti salvi i compiti riservati al Presidente, coordina le attività dell'ODM;
- d) provvede agli altri adempimenti previsti a suo carico dal presente statuto e dal regolamento di procedura dell'ODM.

Art. 6 - Convocazione

1. L'ODM è convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, anche con comunicazione verbale, ovvero telefonica o tramite fax ed è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.
2. Le riunioni dell'ODM sono verbalizzate in un apposito registro, numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'ODM.
3. Le decisioni dell'ODM sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne ha assunto le funzioni a norma dell'art. 4, comma 4.

Art. 7 - Compiti

1. L'Organismo di Mediazione:
 - a) istituisce e tiene il registro degli affari di mediazione di cui all'art. 12 del DM 180/2010;
 - b) istituisce e tiene il registro dei procedimenti ammessi al gratuito patrocinio;

- c) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui é tenuto in base alla legge, al presente statuto ed al regolamento di procedura dell'ODM ;
 - d) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, verifica il possesso in capo agli stessi dei requisiti previsti dal presente statuto, dal regolamento di procedura dell'ODM (Regolamento) e di quelli di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), b) e c) del DM 180/2010 e sottopone al CDO l'elenco per la ratifica;
 - e) stabilisce il numero dei mediatori da iscrivere nell'elenco;
 - f) predispose ed aggiorna i contratti d'opera intellettuale con i mediatori, che sono sottoscritti per l'ODM dal Presidente, e verifica la loro conclusione;
 - g) può prevedere, per l'iscrizione all'elenco dei mediatori, il superamento di prove d'accesso per titoli ed esami stabilendone modi e termini, in accordo con il CDO;
 - h) cura l'obbligo a carico dell'ODM di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) del DM 180/2010. La relativa disciplina è stabilita nel Regolamento;
 - i) comunica immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e dell'elenco comunicati ai fini dell'iscrizione dell'ODM, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori, come previsto dal D.M. 180/2010;
 - l) provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia i rendiconti della gestione, nei modi, tempi e termini previsti dall'art. 9, comma 4, del DM 180/2010;
 - m) verifica l'attualità e vigenza della polizza assicurativa, che deve essere stipulata dal CDO, per un importo non inferiore ad € 500.000,00= per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
 - n) esamina gli esposti nei confronti dei mediatori;
 - o) provvede, in caso di mancanze da parte del mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dal l'elenco dei mediatori;
 - p) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed agli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione esperito dal mediatore designato;
 - q) predispose i rendiconti contabili-finanziari di cui all'art. 14 del presente statuto da presentare al CDO;
 - r) decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti, qualora il valore risulti indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima;
 - s) sottopone al CDO, che delibera in proposito, eventuali proposte motivate di modifica del presente statuto, del regolamento di procedura e del codice etico dell'ODM;
 - t) cura la divulgazione e la conoscenza del Regolamento e del codice etico dell'ODM e la loro osservanza;
 - u) provvede a quant'altro previsto dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento.
2. L'ODM, i suoi componenti ed il CDO non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso l'ODM o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. L'ODM può stabilire, con deliberazione che deve essere ratificata dal CDO, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art.

137 del codice del consumo e le imprese, loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 8 - L'elenco dei mediatori

1. L'ODM si avvale per svolgere le sue funzioni e compiti di un elenco di mediatori che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per l'ODM.
2. L'ODM redige l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati, verificando la sussistenza in capo agli stessi dei requisiti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento e provvede alla sua comunicazione immediata al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. L'ODM provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori, che deve essere comunicato immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 9 - Il mediatore ed i suoi obblighi

1. Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Ravenna anche se successivamente cancellato non per motivi disciplinari, in possesso degli altri requisiti stabiliti dalla legge.
2. Il mediatore al momento dell'iscrizione rilascia all'ODM la dichiarazione di disponibilità, il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e fornisce all'ODM le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'art. 6 del DM 180/2010, ivi comprese quelle attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) dello stesso decreto ministeriale.
3. L'ODM può deliberare che i mediatori iscritti nell'elenco debbano essere in possesso, a pena della loro cancellazione dall'elenco, di polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento della loro attività.
4. Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e di percepire compensi direttamente dalle parti.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'ODM.
6. Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.
7. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere e deve impegnarsi ad informare immediatamente l'ODM e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione;
 - b) informare immediatamente l'ODM, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni di mediazione e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;

- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia;
- d) accettare il Regolamento, provvedere a quanto previsto a suo carico dallo stesso ed attivarsi affinché sia rispettato da tutte le parti interessate;
- e) adempiere a quanto stabilito nel contratto d'opera intellettuale in essere con l'ODM.

Art. 10 - Incompatibilità e imparzialità del mediatore

1. Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento della accettazione dell'incarico:
 - a) che egli è, e sarà, assolutamente imparziale rispetto alle parti ed ai loro interessi, cercando altresì di apparire come tale;
 - b) che non ha in corso con alcuna delle parti incarichi di qualsiasi natura e che nel caso di incarichi professionali pregressi il rapporto è cessato da almeno tre anni e non sussistono ragioni di credito o debito;
 - c) che non ha alcun interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
 - d) che non è socio o coniuge o parente o affine entro il terzo grado o dipendente o cliente di una delle parti, o debitore o creditore delle medesime;
 - e) che i suoi familiari, i collaboratori del suo studio, colleghi anche non soci o associati, praticanti e dipendenti, non hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell'ultimo biennio e che tra gli stessi e le parti interessate alla mediazione non vi sono questioni di alcun tipo in corso;
 - f) che non ha, né ha mai avuto, rapporti di tipo personale con alcuna delle parti interessate al procedimento di mediazione.
2. In presenza delle suddette cause di incompatibilità il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione.
3. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione.

Art. 11 - Cancellazione o sospensione dall'elenco del mediatore

1. Il mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 9 lett. a), b), c), d) ed e) è, con delibera dell'ODM, immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.
2. Egli è contemporaneamente invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria l'ODM può riammetterlo a svolgere le proprie funzioni o cancellarlo dall'elenco dei mediatori, notiziando immediatamente anche il CDO al fine dell'eventuale apertura del procedimento disciplinare.
3. Nel caso di esposto di una delle parte interessate l'ODM provvede nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il mediatore e può determinarsi nel seguente modo:
 - a) consentirgli di continuare a svolgere l'incarico;
 - b) sospenderlo cautelativamente dall'incarico ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 2, notiziando immediatamente il CDO al fine dell'eventuale apertura del procedimento disciplinare. In tale caso il Presidente dell'ODM provvede alla sua sostituzione.
4. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'elenco è data immediata notizia al responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 12 - Il procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione è regolato dal Regolamento di procedura approvato dal CDO che prevede e regola anche le spese del procedimento e di mediazione.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento di procedura dell'ODM.
3. Il mediatore è designato seguendo i criteri indicati nel Regolamento di procedura dell'ODM.
4. Avuta conoscenza di quali siano le parti interessate al procedimento, il mediatore designato dichiara la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità.
5. Il mediatore designato che si sia astenuto dall'incarico senza motivazione, e comunque per più di tre volte in un biennio, tranne i casi di incompatibilità, sarà cancellato d'ufficio dall'elenco.

Art. 13 – Dei mezzi dell'ODM

L'ODM per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del CDO ed è tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 14 - Entrate ed uscite

1. Le entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dalle attività dell'ODM.
2. Sono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione e eventuali proventi diversi previamente ratificati dal CDO.
3. Sono uscite dell'ODM i compensi ai mediatori ed altre voci di spesa che siano ratificate dal Consiglio dell'Ordine.
4. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del CDO previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODM.

Art. 15 - Controlli sulla gestione contabile dell'ODM

1. Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidata al CDO che lo espleta normalmente tramite il proprio consigliere tesoriere e che può nominare all'uopo anche un revisore contabile.
2. L'ODM è tenuto a depositare presso il CDO, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre) il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione, controfirmato dal consigliere tesoriere del CDO e dall'eventuale revisore contabile. Il CDO entro 20 gg. dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del consigliere tesoriere alla sua eventuale approvazione.
3. Le eventuali maggiori entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del CDO, sostenute per l'attività dell'ODM, in particolare per le voci di bilancio relative a spese di personale assegnato all'ODM, a spese di cancelleria per modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'ODM, a spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'ODM e ad altri costi aggiuntivi non definibili derivanti dalla stessa attività.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento dell'ODM.